

Civile Ord. Sez. 5 Num. 16792 Anno 2021

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA

Relatore: FILOCAMO FULVIO

Data pubblicazione: 15/06/2021

ORDINANZA

266
21

sul ricorso iscritto al n. 11617-2017 R.G. proposto da
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio
eletto in Roma, via Cesare Baronio n. 54/A, presso lo studio degli
avvocati ROBERTO BARBERIO, LUCA BARBERIO e MARCO BARBERIO
che la rappresenta e difende;

– *ricorrente* –

contro

DQGRE. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GRECO,
elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18,
presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 3278/16 della COMM.TRIB.REG. di BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO depositata il 21 dicembre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO;

RITENUTO CHE

1. La DO.GRE. S.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni per il Comune di Taranto, notificava all'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., concessionaria del servizio pubblico di trasporto urbano, un avviso di accertamento per l'omesso pagamento dell'imposta sui mezzi pubblicitari inseriti nelle "paline" ed in alcune pensiline di sua proprietà installate nel Comune di Taranto relativamente all'anno 2006.

1.1. Con ricorso la Società contribuente impugnava l'atto impositivo sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto affermando il proprio difetto di legittimazione impositiva passiva e la mancanza del presupposto impositivo poiché i mezzi accertati, nella disponibilità della Pubblicità SA.PI. S.r.l. sino al 31 gennaio 2006, erano stati oggetto di disdetta rimanendo così inutilizzati. I giudici di primo grado confermavano la debenza del tributo annullando tuttavia le sanzioni.

1.2. Il contribuente e l'Ufficio ricorrevano alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con sentenza 3278 del 2016, rigettava l'appello principale della Società contribuente accogliendo quello incidentale della Società concessionaria per la riscossione sulle sanzioni già annullate, motivando sul fatto che l'imposta è dovuta per la sola disponibilità dei mezzi pubblicitari, anche se non concretamente utilizzati dall'Amat a seguito della disdetta da parte della società di gestione dei messaggi pubblicitari SA.PI. S.r.l. regolarmente comunicata.

1.3. Avverso questa decisione, la Società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

1.4. La Dogre S.r.l. ha presentato controricorso.

CONSIDERATO CHE

2. Amat S.p.a., con il primo motivo, denuncia la nullità per omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) sull'eccezione di giudicato esterno in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale si sarebbe dovuta pronunciare sulla relativa eccezione formulata con il deposito della sentenza definitiva della Commissione Tributaria Provinciale n. 666 del 2007, emessa tra le stesse parti relativamente alle paline e pensiline installate nel Comune di Statte, la quale aveva accertato che esse non rilevavano quali mezzi pubblicitari poiché, essendo strumentali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto, non potevano essere oggetto di imposizione se non in presenza di una richiesta di autorizzazione allo svolgimento della funzione pubblicitaria.

2.1. Il motivo è infondato. Dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come non vi sia stata un'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza, emessa tra le stesse parti dalla Commissione Tributaria Provinciale e prodotta in appello con attestazione della sua definitività, ma bensì un rigetto implicito della stessa, trattandosi di una decisione incompatibile con il suo accoglimento. In ogni caso non sussiste l'invocato giudicato esterno poiché la sentenza prodotta è relativa ad accertamenti svolti su impianti installati in un diverso Comune (Statte), nonché detta decisione si basa su un'affermazione erronea in diritto (imposta esclusa in assenza dell'effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario previa presentazione di apposita istanza di autorizzazione) contraria alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata nell'analisi del seguente motivo.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 507 del 1993, nonché 47 d.P.R. n. 495 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., poiché lo scopo primario delle paline e delle pensiline è diretto, non allo svolgimento di pubblicità, ma al servizio pubblico di trasporto urbano; inoltre, non poteva esserci imposizione per la semplice disponibilità degli impianti, richiedendosi l'effettivo utilizzo che, nella specie, era stato da tempo disdettato con regolare comunicazione dalla precedente società di gestione del servizio pubblicitario SA.PI. S.r.l.

3.1. Il motivo è infondato. L'art. 47 d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), identifica i vari mezzi pubblicitari e al comma 7 "Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta". Tra questi certamente rientrano le paline e pensiline del servizio pubblico di trasporto urbano oggetto dell'atto impositivo impugnato. Sul punto oggetto del motivo di ricorso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che "In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso" (Cass., Sez. 5, nn. 6446 del 2004, 16117 del 2007 e 27900 del 2009) ed ancora "Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile"

e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari" né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi (Cass., Sez. 5, n. 12783 del 2018).

3.2. Ne consegue che le paline e pensiline, manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario, tornate nella piena disponibilità della Società ricorrente a seguito della disdetta comunicata dalla Sa.PI. S.r.l. possono essere oggetto d'imposizione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse per veicolare messaggi pubblicitari, in virtù della mera potenzialità pubblicitaria.

3.4. La Commissione Tributaria Regionale ha fatto buon governo dei principi espressi e la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.100,00 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 gennaio 2021 tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020.

Il Presidente


